

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello ex art. 342 c.p.c.: le forme sono comunque libere...

La disposizione dell'art. 342 c.p.c. deve essere interpretata nell'ottica del principio generale (del c.p.c. italiano) della libertà di forme e del suo corollario del raggiungimento dello scopo, che non consentono letture formalistiche della legge processuale e impediscono di ritenere la necessità di formule sacramentali.

Tribunale di Pisa, sentenza del 30.05.2016, n. 727

...omissis...

L'appellato eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione della disposizione dell'art. 342 c.p.c. nel testo vigente.

Nel merito, previamente eccepita la inammissibilità di un documento nuovo che l'appellante ha inserito per immagine nell'atto di appello, ha:

- Richiamato, ai fini della competenza per territorio, il fatto che il danno si sia verificato a Volterra; aggiungendo che, essendo richiesto il pagamento di una somma precisa, il forum destinatae solutionis conduceva parimenti alla sede della danneggiata e quindi a Vodd;

- Osservato che la L. non aveva chiesto l'attivazione del servizio, non aveva prestato consenso alla stipulazione del contratto, e che non era vero che la BT Italia si era accertata che fosse legittimata a contrarre; aggiungendo che la L. era soltanto una collaboratrice occasionale;
- Ribadito che la registrazione non era integrale e che quindi solo la conferma per iscritto fa perfezionare il contratto;
- Ribadito di aver efficacemente disconosciuto la conformità della registrazione osservando che non era integrale;
- Osservato che, in mancanza della prova di un contratto, la migrazione era stata un abuso;
- Ribadito che la L. era capace di testimoniare e negato che il Giudice di Pace avesse male interpretato le deposizioni dei testi;
- Osservato che i presupposti della liquidazione equitativa sussistevano, dal momento che era stato dimostrato che la Grafiche UTA era rimasta senza telefono e senza internet per tre mesi, che per una settimana non aveva potuto svolgere alcuna attività, che Telecom Italia aveva riattivato la linea in ritardo, che la società si era trovata isolata dai clienti e non aveva potuto stampare il settimanale "La Spalletta" con un danno economico di Euro/copia 1,50 x 2500 copie = € 3.750,00.

L'appellato non risulta aver depositato in appello il fascicolo di parte del primo grado, essendosi limitato al momento della sua costituzione a depositare in formato analogico la comparsa di risposta (rinvenuta nel fascicolo d'ufficio), atto in cui non si dà atto del deposito di alcun fascicolo, nè lo ha depositato successivamente, sicchè la decisione prescinde dall'esame dei documenti da lui prodotti in primo grado.

2. L'eccezione preliminare non è condivisa da questo giudice.

È vero che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. prevede espressamente che l'atto di appello contenga "l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado" e "l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".

È un dato di fatto che la formulazione riprende il §

520 della Zivilprozessordnung tedesca e anzi di tale codice recepisce (quasi letteralmente) la traduzione italiana pubblicata poco prima.

Tale formulazione, per forza di cose, essendo inserita la formulazione tedesca in un corpo normativo del tutto diverso, appare all'interprete italiano oscura e scarsamente congruente.

È parimenti noto che ha avuto nella giurisprudenza di merito svariate interpretazioni, alcune delle quali particolarmente restrittive e formalistiche; pur apprendendosi, fra l'altro, che l'interpretazione che l'ordinamento tedesco dà del §

520 è molto meno formalistica di quello che si possa ritenere.

Nell'opinione di questo giudice, la disposizione (interna) in esame deve essere interpretata nell'ottica del principio generale (del c.p.c. italiano) della libertà di forme e del suo corollario del raggiungimento dello scopo, che non consentono letture formalistiche della legge processuale e impediscono di ritenere la necessità di formule sacramentali.

In particolare, appare del tutto inaccettabile un'interpretazione che richieda all'appellante di trascrivere i passi della sentenza che impugna e i passi con cui vorrebbe fossero sostituiti, quasi la decisione di secondo grado si ottenesse trapiantando sul corpo della motivazione di primo grado frammenti di diversa motivazione.

Sembra a questo proposito necessario osservare che la giurisprudenza era già pervenuta in via pretoria a precisare, sulla base della previgente formulazione dell'art. 342 c.p.c. che richiedeva la indicazione dei motivi specifici di appello, che la valida impugnazione presupponeva una concreta revisione critica di singoli punti della motivazione di primo grado, e non poteva risolversi in una generica doglianza o nella semplice riproposizione delle proprie difese (si veda p.e. Cass., ss. uu., 9.11.2011 n. 23299: "Affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico").

Appare allora convincente l'interpretazione di chi ha ritenuto che il legislatore abbia sostanzialmente codificato approdi a cui era già pervenuta la giurisprudenza.

L'appello dovrà quindi ritenersi ammissibile alla stregua dell'art. 342 c.p.c. in tanto in quanto l'appellante indichi precisamente i punti della motivazione di primo grado che intende impugnare, precisi quali errori nella ricostruzione del fatto abbia a suo avviso commesso il primo giudice e quali errori di diritto, e in quale diverso modo a suo avviso dovrebbero ricostruirsi i fatti o risolversi le questioni di diritto, in modo da decidere diversamente.

Tale indicazione non deve necessariamente essere formalizzata, essendo invece sufficiente che la si possa evincere alla lettura dell'atto.

Nè dovrà essere inserita quella che l'appellato chiama fase rescissoria, cioè un modello alternativo di sentenza, purchè si comprenda alla lettura dell'atto di impugnazione in quale diverso modo si atterrebbe la decisione se i suoi motivi di appello fossero accolti.

È sufficiente la sintesi dei motivi di appello che sopra si è compiuta per comprendere che, così interpretato l'art. 342 c.p.c., l'impugnazione della BT Italia è ammissibile.

Se è poi vero che il mero richiamo delle difese di primo grado non è sufficiente a ritenere specificati i motivi di impugnazione, ciò non significa, come sembra suggerire l'appellata, che il richiamo per relationem delle difese di primo grado, inserito in un'argomentazione che contenga concrete critiche di fatto o di diritto alla decisione impugnata, comporti che il motivo non sia specifico.

3. Il primo motivo di appello è infondato.

Il Giudice di Pace ha interpretato l'azione proposta dalla Grafiche UTA come volta ad affermare una responsabilità aquiliana, e sul punto non vi è specifica impugnazione. D'altra parte, nel momento in cui la parte nega esservi stato un contratto, nella sua prospettazione la responsabilità che invoca non può che essere extracontrattuale.

Diversamente da quanto afferma l'appellante, il forum obligationis, quando si fa valere una responsabilità aquiliana, non è determinato dal luogo del fatto dannoso, ma da quello dell'evento dannoso.

Si vedano, p.e., Cass., 10.5.2005 n. 10000, della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni da fatto illecito, il luogo in cui è sorta l'obbligazione si identifica con quello in cui si è verificato il danno"); Cass., 20.9.2004 n. 18906 ("L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cod. proc. civ. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento.(Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all' errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato)".

Poichè, nel caso di specie, l'evento dannoso si è verificato presso la sede della dddd che è il luogo in cui tale società è rimasta priva di linea telefonica e di collegamento internet, e quindi a Voltdddddra, la competenza del Giudice di Pace di dddd

Le argomentazioni relative al foro del consumatore, evidentemente insussistente perchè l'attrice è società commerciale, ma da lei non invocato, nè ravvisato dal primo giudice, sono estrinseche alla fattispecie.

4. Il quarto motivo di appello, da esaminarsi prioritariamente per esigenze logiche, è in sè fondato.

Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la Grafiche UTA non si era limitata a protestare che la registrazione inizia in medias res e si interrompe

bruscamente, ma aveva anche precisato che contestava la produzione quanto a veridicità e provenienza (memoria 25.1.2012, pag. 3, righe 17-18).

E tuttavia, come esattamente ricorda parte appellante, "il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 2117/2011;8998/2001)" (così da ult. Cass., 17.1.2013 n. 1033, non massimata, in motiv.).

La generica formula di stile utilizzata dalla dddddd, assolutamente non circostanziata, e senza indicazione di alcun elemento concreto a sostegno del disconoscimento, deve ritenersi inidonea, e la registrazione utilizzabile come conforme all'effettivo svolgimento della conversazione che si svolse.

In particolare, che la registrazione inizi e finisca bruscamente, come effettivamente è, non significa affatto che quanto sta fra l'inizio e la fine non sia autentico.

Altro è chiedersi se una tale registrazione si possa considerare integrale e come tale idonea a documentare il contratto; ma, per quanto oltre si dirà, la questione è superflua.

5. Ciò premesso, il secondo motivo di appello è infondato.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che, per poter validamente stipulare un contratto di fornitura telefonica in nome e per conto di una società, occorresse esserne il legale rappresentante; e l'affermazione, in sè, appare conforme ai principi generali in tema di rappresentanza.

Dato che la L. non era legale rappresentante delle Grafiche ddddA, e anzi non ne era neppure socia, ha concluso che non era legittimata a concludere alcun contratto.

L'appellante, senza contestare l'assenza, in capo alla L., della qualità di socia, nè l'affermazione del primo giudice secondo cui l'assenza di potere rappresentativo non consente di ritenere impegnata la società, osserva che la stessa si era qualificata responsabile della linea e aveva fornito dati riservati, e che in passato aveva chiesto la disattivazione di un contratto telefonico della Grafiche UTA su carta intestata di tale società.

Si tratta di elementi irrilevanti.

Deve osservarsi, in primo luogo, che dddd
ddd

A questo punto, il fatto che la Lddd. si fosse definita con formula non del tutto chiara a questo giudice "responsabile del numero", o per meglio dire che per tale sia stata definita dall'operatrice senza contestare l'asserzione (perchè questo è quello che si sente nella registrazione), e che fosse a conoscenza del numero di telefono e delle coordinate bancarie del conto riconducibile alle Grafiche UTA non può valere a ravvisare i presupposti di una rappresentanza apparente – peraltro neppure chiaramente invocata – dal momento che non si tratta di circostanze riconducibili alla presunta rappresentanza ma alla presunta rappresentante.

In effetti, è evidente che la Lddd., moglie del legale rappresentante dell'attrice, poteva essere al corrente per motivi familiari di tali dati, senza che questo ne faccia un rappresentante apparente.

Ciò vale a dire che la BT Italia ha semplicemente confidato nella dichiarazione della L. di essere, o meglio ancora nella mancata smentita della L. alla affermazione che fosse, una generica "responsabile" del numero, sapendo che non era la legale rappresentante della società dddd

Tanto meno giova alla BT dddd.

La circostanza non dimostra affatto che alla L. fossero conferiti poteri rappresentativi o, quanto meno, che le fossero stati conferiti poteri rappresentativi generali e non solamente in quella vicenda; e non può fondare una valutazione di rappresentanza apparente perchè non è neppure dedotto che la odierna appellante al momento della contrattazione si fosse rappresentata la circostanza (probabilmente, invece, verificata dopo l'insorgere della controversia).

Il richiamo, poi, alla rappresentanza presunta del commesso, dell'istitutore e del procuratore o comunque dell'ausiliare nell'esercizio delle sue funzioni è meramente suggestivo e costituisce una petizione di principio, visto che resta del tutto indimostrato, e per vero neppure chiaramente affermato, che la L. fosse istitutore o procuratore (o commesso, o ausiliare nell'esercizio delle sue funzioni; con la doverosa precisazione che la rappresentanza del commesso si limita essenzialmente alla conclusione di affari di vendita), avendo anzi la L. riferito di essere solo una collaboratrice occasionale.

Deve peraltro osservarsi che la giurisprudenza di legittimità non riconosce incondizionatamente all'ausiliare il potere di impegnare l'imprenditore, perchè afferma (Cass., 13.6.2014 n. 13539, in motiv.): "l'ausiliare subordinato (nel caso di specie, direttore degli acquisti), cui sia affidata, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, la conclusione di affari per l'imprenditore stesso, con implicita contemplatio domini, impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni... ne consegue che compete al giudice di merito accertare sia l'ampiezza, in concreto, dell'incarico conferito all'ausiliario, sia le limitazioni ai poteri di rappresentanza opponibili ai terzi, con apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato": accertamenti che, nel caso di specie, e in assenza di qualsiasi dato preciso al riguardo, se non quello

fornito da un fax risalente a sei anni prima dei fatti, non è possibile, il che si riverbera a danno di chi intende affermare che la L. poteva impegnare la Grafiche dddd

Il terzo motivo di impugnazione perde conseguentemente interesse.

Escluso che la ddd avesse il potere di rappresentare l'appellata, è del tutto inutile chiedersi se il contratto poteva essere validamente concluso per telefono.

Anche il quinto motivo di impugnazione perde conseguentemente interesse.

Una volta che si sia escluso che il consenso della L. potesse ritenersi efficace, e quindi il contratto concluso, è del tutto inutile valutare se la BT Italia fosse tenuta, e in che tempi, a iniziare le procedure di migrazione dopo la conclusione del contratto.

Il sesto motivo di impugnazione è infondato.

Deve premettersi che l'incapacità testimoniale della Ldddd. non risulta eccepita nell'udienza di escussione, nè in precedenza, ma soltanto nelle note conclusive autorizzate dal Giudice di Pace. Com'è noto, l'incapacità del teste non è rilevabile d'ufficio e deve essere tempestivamente eccepita, al più tardi subito dopo l'escussione.

Nè vi è motivo di ritenere la inattendibilità della Ldd. per il solo fatto di essere la moglie del legale rappresentante e una collaboratrice occasionale della società.

D'altra parte, anche la dddd. ha, seppure stringatamente, confermato i capitoli sulle conseguenze del distacco, e non vi è motivo di ritenerla inattendibile.

Ciò premesso, il motivo di appello sembra fondarsi su una lettura non corretta della deposizione della Lddd., che non ha dichiarato che la società restò senza linea telefonica solo per una settimana, ma ha al contrario confermato dapprima il capitolo n. 4 (che risulta così formulato: "la dddddddd nei primi giorni del mese di gennaio subì il distacco della linea e rimase senza telefono e connessione ad internet fino a tutto il mese di marzo 2011 ed ai primi di aprile") e poi ha riferito che trascorse una settimana da quando la società rimase senza linea a quando il 191 rese noto che non si trattava di un guasto ma di un distacco ("per una settimana non fu possibile svolgere alcuna attività per mancanza della linea telefonica, io pensavo che ci fosse un guasto sulla linea telefonica ed infatti mi rivolsi al 191 per sollecitare la riparazione del guasto e, dopo una settimana circa, il 191 mi fece presente che non si trattava di guasto ma di avvenuto distacco della linea telefonica").

Sembra appena il caso di osservare che ddd, costituendosi, non aveva contestato che l'attrice fosse rimasta senza linea telefonica per un paio di mesi.

Il settimo motivo di impugnazione è fondato.

Il Giudice di Pace ha liquidato alla ddd via equitativa un danno di 3500 € con la seguente motivazione: "deve ritenersi alla luce di quanto sopra senz'altro provato che l'impossibilità di utilizzare il telefono fisso ed internet per un così lungo tempo (vari mesi) abbia comportato un danno alla attività di parte attrice e che pertanto secondo la giurisprudenza consolidata è possibile, raggiunta la prova del danno, liquidarlo in via equitativa, qualora sia estremamente difficoltosa la sua liquidazione. Atteso quanto sopra, si ritiene di poter valutare il danno in € 3500,00...".

Ora, anche a prescindere dal fatto che una simile liquidazione non consente di comprendere in alcun modo in base a quale percorso logico il Giudice di Pace sia pervenuto alla somma di € 3.500,00 (laddove "L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito": Cass., 15.3.2016 n. 5090), il Giudice di Pace ha trascurato che "L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicchè grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso" (Cass., 8.1.2016 n. 127).

Nel caso di specie, la Grafiche ddddddA non ha mai precisato se abbia avuto un calo nel volume di affari e se abbia perso concrete occasioni negoziali, non ha mai precisato se sia al corrente di clienti che si siano rivolti ad altra impresa per non essere riusciti a contattarla, non ha mai precisato se e quali spese abbia sostenuto invano nel periodo in cui non ha potuto usufruire della linea telefonica, non ha mai neppure documentato quali fossero nei mesi precedenti e successivi il suo volume di affari e il suo utile di impresa.

Si è limitata a dedurre di svolgere attività di informazione editoriale quale editore del settimanale La Spalletta e di stampa grafica e di essersi trovata isolata telefonicamente dai clienti abituali, da potenziali nuovi clienti e dai fornitori (così in atto di citazione), ripetendo poi, in modo apodittico, di chiedere legittimamente al giudice di utilizzare il potere di liquidazione in via equitativa per la difficoltà di provare il danno.

Con la memoria istruttoria ha dedotto una sola circostanza concreta, vale a dire che per circa una settimana fu impossibile completare il primo numero del settimanale "La Spalletta", che ha una tiratura a pieno regime di circa 2.500 copie al prezzo di 1,50 € cadauna.

Per vero, giova precisare, l'affermazione che si legge nelle difese della Grafiche UTA secondo cui il danno richiesto in primo grado di € 4.500,00 si componeva per € 3.750,00 del pregiudizio per la mancata vendita della rivista (1,50 x 2500) e per € 750,00 di danno non patrimoniale appare una giustificazione ex post, visto che in atto di citazione non se ne faceva menzione e si invocava una generica liquidazione in via equitativa del danno pur se determinato nella somma sopra indicata.

La circostanza è però del tutto irrilevante.

Da un lato, infatti, se ne deduce soltanto, e a tutto concedere, che il primo numero de "La Spalletta" slittò di una settimana, senza chiarire quali siano state le conseguenze negative: in particolare, non è precisato se fosse stata inutilmente pubblicizzata l'uscita del nuovo settimanale, o se vi siano state lamentele di inserzionisti, o se siano stati sostenuti costi a vuoto, o altre conseguenze astrattamente ipotizzabili.

Dall'altro, il riferimento al prezzo di copertina e alla tiratura è insufficiente, visto che si dovrebbe semmai ritenere risarcibile l'utile che si sarebbe ritratto dalla vendita, pari alla differenza tra gli incassi e i costi di realizzazione e riferito al numero di copie vendute, al netto delle rese; e, previa dimostrazione del fatto che erano state inutilmente sostenute delle spese non remunerate attraverso la vendita del giornale, si dovrebbero semmai ritenere risarcibili dette spese.

Appare quindi inaccettabile il calcolo svolto dall'appellata secondo cui il danno si potrebbe ottenere moltiplicando la tiratura per il prezzo di copertina.

Sembra comunque il caso di osservare che nella propria sentenza il Giudice di Pace non ha fatto riferimento, liquidando il danno, alla mancata uscita de "La Spalletta" per una settimana, alla tiratura e al prezzo di vendita.

Nel resto, il fatto che, come parimenti dedotto a prova per testi, per una settimana sia stato impossibile evadere gli ordini e contattare i clienti è di per sé solo circostanza che non consente di comprendere se siano stati perduti clienti o affari, o sostenute spese a vuoto.

Sembra quindi evidente che la parte, alla stregua degli oneri che si sono sopra rammentati, non abbia posto il giudice in condizione di esercitare legittimamente il potere di liquidazione equitativa; e che pertanto il Giudice di Pace non potesse farvi ricorso se non sconfinando nell'arbitrio.

Per quanto invece riguarda la somma di € 425,00, diversamente da quanto sembra ritenere la parte appellante, non vi è alcun onere di dare prova per iscritto degli esborsi, e le deposizioni dei testi, che hanno confermato l'esborso, e hanno riferito di aver visto la fattura, sono del tutto credibili.

Sembra pertanto esente da censure la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto risarcibile il danno relativo a tale spesa.

Deve comunque osservarsi che la fattura risulterebbe prodotta come documento 9-ter anche se oggi non la si può rinvenire in atti.

Non vi è impugnazione incidentale per far valere eventuali ulteriori profili di danno dedotti e non presi in considerazione dal primo giudice.

In particolare, il riferimento, nelle difese conclusive, a un danno non patrimoniale appare del tutto apodittico, visto che il Giudice di Pace non ne ha fatto alcuna chiara menzione.

La condanna deve quindi ridursi alla sola somma di € 425,00.

Sugli accessori come indicati dal primo giudice non vi è impugnazione.

L'ottavo motivo di impugnazione è assorbito: la parziale riforma della sentenza impone una nuova regolamentazione delle spese di lite.

Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e della riduzione della somma domanda rispetto a quella richiesta, si ravvisa soccombenza reciproca e le spese di lite si compensano per metà (si veda: "In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado, ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame", Cass., 19.8.2013 n. 19158).

La restante metà segue dunque la soccombenza prevalente dell'appellante e si liquida come da dispositivo parametrata allo scaglione di valore corrispondente alla somma attribuita con applicazione del D.M. 140/12 per il primo grado e del D.M. 55/14 per l'appello in ragione della normativa vigente al momento della conclusione dell'attività.

Consegue che la Grafiche UTA dovrà restituire la differenza tra la somma già percepita in esecuzione della sentenza di primo grado e quella dovuta in esito alla presente sentenza, maggiorata di interessi legali dal giorno del pagamento (18.7.2013, secondo il documento prodotto da parte appellante), secondo l'istanza formulata come ottavo motivo di appello.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata;

riduce la condanna pronunciata a carico della BT Italia e a favore della Grafiche xxxx alla somma di € 425,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto a quello del pagamento;

compensa le spese del doppio grado per metà e condanna la BT xxx persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere alla xxxxxx € 46,35 per

esborsi, € 575,00 per compensi, e quanto al grado di appello in € 220,00 per compensi, oltre spese generali ex D.M. 55/14, il tutto per entrambi i gradi oltre contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile e successive occorrenze;

condanna la Grafiche xxxxA. la differenza tra la somma già percepita in esecuzione della sentenza di primo grado e quella dovuta in esito alla presente sentenza, maggiorata di interessi legali dal giorno del pagamento (18.7.2013).

Pisa, 10.5.2016